

Equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, liquidazione in via equitativa, prudente apprezzamento

In assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., l'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 89, del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, che prevede che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, somma che può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo", ha dettato una disciplina che trova applicazione nei giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016. Si tratta, invero, di nuova disciplina di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c. c., entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e che ben può essere applicata a domande di equa riparazione proposte dopo tale data, ancorché relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della regolamentazione della misura dell'indennizzo disposta dalla nuova legge, tale norma deve essere presa in considerazione in se stessa, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno. L'art. 2-bis, legge n. 89/2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati (non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, nonché l'applicazione delle eventuali maggiorazioni per gli anni successivi al terzo o al settimo, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico.

NDR: in argomento Cass. n. 25837 del 2019, n. 14974 del 2015; n. 3157 del 2019; n. 974 del 2020)

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 13.2.2024, n. 3975

...omissis...

1. I ricorrenti R. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto della Corte d'appello di Roma del 2 maggio 2022, in tema di equa riparazione. Non ha svolto attività difensive l'intimato Ministero della Giustizia.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
3. La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 di R. avverso il decreto emesso dal magistrato designato, che aveva liquidato Euro 6.800,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti a titolo di equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile instaurato nel 1996 e definito del 2020, avente ad oggetto il risarcimento dei danni correlati al

sinistro stradale nel quale avevano trovato la morte i genitori dei signori Ru.. I giudici del merito hanno stimato pari a 17 anni la durata non ragionevole del processo e poi utilizzato il moltiplicatore annuo di Euro 400,00 ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

4. Il ricorso nelle prime quindici pagine espone le vicende del giudizio presupposto e poi, col primo motivo, lamenta la illegittimità del decreto impugnato con riguardo alla misura dell'indennizzo accordato, la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118disp. att. c.c., nonché degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, ed ancora il difetto assoluto di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi. I ricorrenti evidenziano come il decreto del magistrato designato poggiava su un dato falso, quale l'asserito esito totalmente sfavorevole del giudizio presupposto, avendo, piuttosto, la domanda proposta nel 1996 avuto accoglimento in primo grado nel 2005, fino alla conferma infine ricevuta soltanto nel 2020. La censura obietta che i criteri normativi di determinazione dell'indennizzo avrebbero dovuto condurre ad una stima diversa.

4.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Il decreto impugnato contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto "apparente", consentendo un «effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).

Neppure sussiste il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). I fatti indicati dai ricorrenti, rilevanti in causa, sono stati comunque presi in considerazione dai giudici del merito, ancorché la decisione abbia apprezzato gli stessi in modo difforme dalle allegazioni operate al riguardo dai medesimi instanti.

I giudici dell'opposizione hanno tenuto conto delle complesse vicende e dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione del termine di durata ragionevole, della natura degli interessi coinvolti (danno per la morte di prossimi congiunti) e del valore e della rilevanza della causa; hanno altresì considerato che "nelle more del procedimento è stata sottoscritta una transazione tra i ricorrenti con la Unipol Sai Spa nella quale si è dato atto della avvenuta corresponsione agli eredi R. ... del risarcimento del danno morale e materiale così come statuito dal Tribunale di Cassino anteriormente alla riforma della Corte d'appello cassata dalla Suprema Corte". Sulla base di tali apprezzamenti, l'equa riparazione è stata liquidata per i 17 anni di durata non ragionevole facendo uso del moltiplicatore annuo di Euro 400,00.

È noto che, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., l'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 89, del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, che prevede che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, somma che "può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo", ha dettato una disciplina che trova applicazione nei giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016 (Cass. n. 25837 del 2019). Si tratta, invero, di nuova disciplina di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c. c., entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e che ben può essere applicata a domande di equa riparazione proposte dopo tale data, ancorché relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della regolamentazione della misura dell'indennizzo disposta dalla nuova legge, tale norma deve essere presa in considerazione in se stessa, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno.

L'art. 2-bis, legge n. 89/2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati (non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno), da

applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, nonché l'applicazione delle eventuali maggiorazioni per gli anni successivi al terzo o al settimo, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. n. 14974 del 2015; n. 3157 del 2019; n. 974 del 2020).

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la illegittimità del decreto impugnato con riguardo alla liquidazione delle spese processuali e la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 4 del d.m. n. 55 del 2014, modificato dal d.m. n. 37 del 2018; ed ancora, assoluta mancanza di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi nel giudizio. Si ha riguardo alla insufficiente liquidazione delle spese operata nel decreto del magistrato designato, pari ad Euro 540,00, che era stata censurata in sede di opposizione; il decreto aveva indicato di aver fatto applicazione dell'aumento del compenso per il numero delle parti e della riduzione dello stesso in relazione alla modesta complessità della causa. In sede di opposizione si era contestata l'applicazione della maggiorazione in ragione del 30 per cento complessivo, e non per ciascuna delle parti, e la immotivata decurtazione del 30 per cento; si era poi criticato l'asserito modesto valore della causa, pari in realtà ad Euro 20.400,00; si era infine lamentato il mancato aumento stabilito per l'ipotesi in cui "le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate". Tali ragioni di opposizione sono state superate nel decreto ora impugnato con la laconica motivazione di conferma della liquidazione compiuta dal primo giudice.

5.1. Il secondo motivo è complessivamente infondato in applicazione dei principi che seguono.

Alla liquidazione del compenso per la fase monitoria ex art. 3 l. n. 89 del 2001 del procedimento per l'equa riparazione, che culmina nel decreto del presidente della corte d'appello, o di un magistrato della corte a tal fine designato, si applica (per ormai costante interpretazione di questa Corte, quanto meno a seguito di Cass. n. 16512 del 2020) la tabella 8 del d.m. n. 55/2014 per i procedimenti monitori (ex multis, Cass. n. n. 15572 e 10535 del 2022). La tabella 8, in relazione alle domande di valore da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00 (quale quella oggetto di causa), stabilisce il compenso unico di Euro 540,00. Il decreto monitorio, per quanto espongono gli stessi ricorrenti, aveva praticato sia l'aumento facoltativo del compenso unico stabilito dalle tabelle per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia la diminuzione dello stesso in ragione delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata dall'avvocato, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché della complessità delle questioni trattate. Ai fini della determinazione del valore effettivo e sostanziale della controversia, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., rileva l'importo di Euro 6.800,00 liquidato in favore di ciascuno degli attori. Il decreto del magistrato designato riferiva che i distinti ricorsi di R., poi riuniti, avevano domandato "il pagamento della somma ritenuta di giustizia", e gli sviluppi della lite confermano che le pretese d'indennizzo furono accolte in sede monitoria per un importo inferiore al richiesto, sicché si era in presenza di un accoglimento soltanto parziale di domande di condanna al pagamento di somme di denaro. Il secondo motivo di ricorso non allega, pertanto, specificamente la violazione dei minimi dei parametri di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, di per sé sindacabile per motivi di legittimità, quanto la motivazione, comunque offerta dai giudici del merito, circa l'esercizio dei poteri discrezionali di riconoscere, o meno, gli aumenti, e di praticare le apportare riduzioni.

6. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato non ha svolto difese.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.